

## SENTENZA DELLA CORTE

del 2 febbraio 1988

nel procedimento 309/85 (domanda di pronunzia pregiudiziale del presidente del Tribunal de première instance di Liegi): Bruno Barra e altri contro Stato belga e Città di Liegi (1)

(Non-discriminazione — Accesso all'insegnamento non universitario — Ripetizione dell'indebito)

(88/C 60/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblica nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 309/85, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal presidente del Tribunal de première instance di Liegi, in sede di procedimento sommario, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Bruno Barra, studente, residente in Bonneville (Francia), e sedici altri studenti, contro Stato belga e Città di Liegi, domanda vertente in particolare sull'interpretazione dell'articolo 7 del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione; T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. N. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: D. Louberman, amministratore, ha pronunciato, il 2 febbraio 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La portata dell'interpretazione dell'articolo 7 del trattato CEE data dalla Corte nella sentenza 13 febbraio 1985 (causa 293/83, Gravier, Racc. pag. 606) non è limitata alle domande di accesso ai corsi d'insegnamento professionale successive alla pronunzia di detta sentenza e si applica altresì al periodo precedente detta sentenza.
2. Il diritto comunitario osta a che agli allievi e studenti degli altri Stati membri, che hanno indebitamente pagato una tassa d'iscrizione complementare, venga opposta una legge nazionale che nega loro il diritto di ottenere la restituzione qualora non abbiano intrapreso un'azione giudiziaria per ottenere il rimborso prima della pronunzia della precitata sentenza 13 febbraio 1985.

(1) GU n. C 286 del 9. 11. 1985.

## SENTENZA DELLA CORTE

del 4 febbraio 1988

nella causa 113/86: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Comunicazioni di dati statistici nel settore delle uova e del pollame)

(88/C 60/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 113/86, Commissione delle Comunità europee (agente: Gianluigi Campogrande) contro Repubblica italiana (agente: Luigi Ferrari Bravo, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato), causa avente ad oggetto il ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e allo smercio di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282, pag. 100), e dagli articoli, paragrafo 1, e 6 del regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione 29 luglio 1977, recante modalità di applicazione del suddetto regolamento (GU n. L 209, pag. 1), la Corte, composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, f.f. di presidente, O. Due presidente di sezione, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet, T. F. O'Higgins, e F. A. Schockweiler, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça, cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 4 febbraio 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Repubblica italiana, non trasmettendo entro i termini prescritti i dati statistici contemplati dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2782/75, del Consiglio e dagli articoli 4, paragrafo 1, e 6 del regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE.
2. La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(1) GU n. C 152 del 18. 6. 1986.